



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BIANCONI e CARRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 FEBBRAIO 2009

Modifica all'articolo 275 del codice di procedura penale,
concernente la disciplina dei criteri di scelta delle misure cautelari
da applicare nei procedimenti per reati di violenza sessuale

ONOREVOLI SENATORI. - I diritti delle donne costituiscono parte integrante ed inalienabile di quel patrimonio giuridico universale su cui si fondano le moderne società democratiche. Nonostante ciò, la violenza fisica e sessuale è, ancora oggi, una delle forme di violazione di tali diritti più grave e più diffusa nel mondo.

Secondo recenti dati ISTAT, ammontano a 6.743.000 le donne dai 16 ai 70 anni che hanno subito almeno una violenza fisica o sessuale nel corso della vita, il 31,9 per cento della classe di età considerata. Circa 1 milione di donne ha subito stupri o tentati stupri (4,8 per cento), di queste in particolare 482.000 sono state vittime di stupro e 703.000 di tentato stupro. Il 14,3 per cento delle donne ha subito almeno una violenza fisica o sessuale all'interno della relazione di coppia (da un *partner* o da un *ex partner*), il 24,7 per cento da un altro uomo. Ben 2.077.000 donne sono state oggetto di comportamenti persecutori - il cosiddetto *stalking* - da parte del compagno oppure di un estraneo. Numeri che comunque non possono essere considerati esaurienti perché, purtroppo, molte vittime scelgono di non denunciare la violenza subita.

Dietro questo mero dato statistico, vi sono i volti e le storie delle donne maltrattate, abusate, violate. Vittime troppe volte silenti, la cui esistenza difficilmente tornerà ad essere quella di prima e alle quali siamo chiamati a dare risposte, prima che qualcuno abbia voglia di farsi giustizia da sé.

Nelle ultime settimane drammatici episodi hanno sconvolto la coscienza di tutti noi: lo stupro di Capodanno, presunto frutto dello sbalzo di un giovane di una famiglia «normale»; quello della quarantunenne alla fermata del bus nel quartiere romano di Prima-

valle; la violenza brutale del «branco» di Guidonia. E ancora, la violenza ad una bambina di dodici anni, abusata a Torino dal fidanzato della madre; lo stupro di gruppo a Vittoria, in provincia di Ragusa.

Efferatezze che suscitano sdegno, orrore, indignazione, rabbia e che ci fanno urlare: mai più violenza sulle donne. Mai più condanne come quella a soli 29 anni per l'omicidio della signora Giovanna Reggiani, il cui aguzzino ha ricevuto uno sconto di pena in ragione della fiera resistenza della sua vittima. Per non parlare della concessione degli arresti domiciliari allo stupratore di Capodanno, disposti in base alla buona condotta giudiziaria del giovane, o ai due romeni accusati di favoreggiamento nello stupro di Guidonia. Provvedimento - quest'ultimo - adottato malgrado l'opposizione del capo della procura di Tivoli, Luigi De Ficchy, che aveva chiesto il mantenimento della custodia cautelare in carcere.

Di fronte ad un quadro così allarmante, lo scorso 28 gennaio la Camera ha approvato all'unanimità le mozioni nn. 1-00070, 1-00083 e 1-00085, con le quali si impegna il Governo a porre in essere tutte le iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della violenza sessuale, nel riconoscimento delle prioritarie esigenze di sicurezza dei cittadini e dei territori coinvolti da questi drammatici episodi.

Ma, oltre a ciò, è nostro preciso dovere interrogarci su quali iniziative legislative sia necessario intraprendere per restituire fiducia alla comunità e alle vittime di questi atroci delitti, spesso abbandonate alla solitudine del loro dramma. Questo al fine di garantire una risposta efficace e determinata da parte delle istituzioni, in ragione del grave allarme sociale suscitato da tali delitti. In particolare,

emerge la necessità che la magistratura, pur nel rispetto della sua autonomia, possa disporre di norme che, riducendo la discrezionalità del singolo giudizio, garantiscano non solo la certezza della pena, ma anche la piena sicurezza della comunità civile e la tutela della dignità delle vittime e delle relative famiglie.

Lo scopo principale di questo disegno di legge è dare un segnale di forza e di intransigenza verso chi si renda colpevole di reati infamanti, come la violenza sessuale, anche in considerazione del recente aumento di questo genere di delitti commessi in danno delle donne. A questo riguardo, le modifiche introdotte nel codice penale e in quello di procedura penale dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66, attualmente in vigore, hanno certamente segnato un passaggio importante nella lotta alla violenza di genere nel nostro Paese. Tuttavia esse non sembrano più sufficienti a combattere un fenomeno che continua a essere radicato e, sebbene in progressiva emersione, rimane tutt'altro che sconfitto.

In quest'ottica, il presente disegno di legge interviene in tema di modifiche al codice di procedura penale, relativamente alla parte che disciplina i criteri di scelta delle misure cautelari da applicare nei reati di violenza sessuale.

Attualmente il codice di procedura penale, all'articolo 275, comma 3, stabilisce che non si può disporre la custodia cautelare in carcere se le esigenze cautelari,

nel caso concreto, siano tutelabili anche con gli arresti domiciliari, prevedendo la misura del carcere solo nel caso in cui i domiciliari risultino inadeguati. Quest'ultima decisione spetta al giudice che, in autonomia e secondo legge, decide la natura della misura cautelare.

Al fine di introdurre norme più restrittive, l'articolo unico del presente disegno di legge aggiunge all'articolo 275 del codice di procedura penale un nuovo comma, con cui si inserisce una delimitazione alla discrezionalità del giudice circa il tipo di misura da imporre, nel caso in cui sussistano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-*bis* (violenza sessuale), 609-*quater* (atti sessuali con minorenne) 609-*octies* (violenza sessuale di gruppo) del codice penale. In particolare, si individua nella custodia in carcere la misura idonea a soddisfare le esigenze cautelari per i reati in questione, richiedendo altresì che l'assenza di dette esigenze possa essere ravvisata giusta l'acquisizione di elementi che le escludano.

Tale norma mira al rafforzamento del principio per cui nell'ordinamento italiano i reati di violenza sessuale costituiscono il motivo di uno straordinario allarme sociale, sicché l'azione di contrasto non può prescindere da un potenziamento delle misure cautelari. Ciò, sotto diverso e concorrente profilo, anche in relazione alla tutela della dignità della vittima e al suo diritto ad un corretto svolgimento del processo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 275 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 609-*bis*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari».